



ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN SELLA ALLA BICI...

**... TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE E,
FORSE, NESSUNO VI HA SAPUTO, O VOLUTO, DIRE.**

L'art. 182 del Codice della Strada, al comma 4, impone ai ciclisti di condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso, continua la norma, sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

Inoltre, in base all'art. 377, comma 2, del Regolamento, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano.



Alla luce delle norme fin qui citate, sembrerebbe acquisito che il ciclista possa impegnare l'attraversamento stradale in sella alla bicicletta, con la limitazione di condurla a mano solo in caso di traffico intenso (o dove le circostanze lo richiedano).

L'art. 41 del Codice, Segnali luminosi, al comma 15 prevede che i ciclisti, in assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi sulle intersezioni semaforizzate, debbano assumere il comportamento dei pedoni.

Proprio questa norma, dunque, induce spesso a ritenere che gli attraversamenti stradali debbano essere superati dai ciclisti tenendo la bicicletta a mano, in quanto obbligati a comportarsi come se fossero pedoni; in verità, il Ministero ha espresso, in proposito, più di un chiarimento (vedasi, ad esempio, il Prot. 81669 del 14/10/2008, il Prot. 4444 del 1/08/2012 e il Prot. 513 del 24/01/2013)

Nel 2008 l'Ing. Francesco Mazziotta, *Direttore della II Divisione della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, Dip.to per i Trasporti terrestri e il trasporto intermodale, Ramo Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*, risponde in merito all'ipotesi del percorso promiscuo ciclo-pedonale con attraversamento non semaforizzato per i ciclisti e i pedoni;

in tal caso, se il percorso promiscuo si interrompe all'intersezione (attraversamento solo pedonale), il ciclista deve condurre a mano il velocipede, se, invece, il percorso ciclo-pedonale prosegue, si può impegnare l'intersezione in sella alla bicicletta, pur con le limitazioni di cui al sopracitato art. 182 comma 4 del Codice (condizioni della strada) ed anche ex art. 377 comma 2 del Regolamento.

Nel 2012, lo stesso Ing. Mazziotta rilascia l'interpretazione del controverso comma 15 dell'art. 41: in assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, ma nei percorsi promiscui ciclo-pedonali con lanterne semaforiche per i pedoni, i ciclisti devono assumere il comportamento dei pedoni di cui al medesimo art. 41, comma 5, intendendo che sono fermi o attraversano quando c'è via libera per i pedoni, senza necessariamente scendere dalla bicicletta; se necessario devono inoltre adottare il comportamento di cui al [ormai noto] art. 182, comma 4.

Sempre nel medesimo caso, i ciclisti godono della precedenza che hanno i pedoni, a norma dell'art. 41, comma 11, tenendo presenti i comportamenti dovuti ex art. 377 commi 2 e 7 del Regolamento*

**** D.P.R. 495/1992, art. 377, comma 2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.***

D.P.R. 495/1992, art. 377, comma 7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

L'obbligo di condurre il velocipede a piedi permane in assenza di percorsi promiscui, mentre l'attraversamento sulle strisce pedonali in sella alla bicicletta è consentito assicurando il rispetto del più volte ricordato art. 182, comma 4 del Codice.

Nel 2013, sulla medesima questione, poiché è esclusivamente la presenza di una pista ciclabile che consente di tracciare un attraversamento destinato al transito delle sole biciclette, lo stesso Ing. Mazziotta ribadisce che, in ogni caso (che ci sia o no il semaforo per i velocipedi alle intersezioni) i ciclisti possono attraversare in sella alla bicicletta, con le ovvie limitazioni di cui all'art. 182, comma 4 del Codice.

In definitiva, sulla questione che i ciclisti possano impegnare in sella alla bicicletta un attraversamento pedonale, pur con i più volte citati limiti dovuti al traffico e alle condizioni della strada, non sembrano esserci dubbi;

tuttavia, resta un quesito legato all'attraversamento pedonale e alla sua posizione: ovvero se, per la legittimità del comportamento su espresso, l'attraversamento stesso debba necessariamente trovarsi allo sbocco su strada di un percorso promiscuo ciclo-pedonale o se debba intendersi qualsiasi attraversamento pedonale.

A ben vedere sembrerebbe che, escludendo che le biciclette possano circolare sul marciapiede esclusivamente pedonale (dove cioè non sia previsto anche un percorso ciclabile), in assenza di una pista loro dedicata che sbocca sulla strada, i conducenti di velocipedi dovranno necessariamente procedere a piedi (Parere Ministero Prot. 4444/2012)

Ad ulteriore chiarimento, in assenza di attraversamento ciclabile, l'art. 145 del Codice, al comma 8, obbliga il ciclista che si trovi allo sbocco su strada da pista ciclabile ad arrestarsi e a dare la precedenza a chi circola sulla carreggiata stradale

